

S. R. Trib. di Prima stanza s. di Milano.



Risposta.

Il Sig. Conte Angelo Durini con petizione n. 16. apt. 1818. T. 12/12. -  
addimanda, che in concorso della Cons. Annu. del fiume Olona sia  
dichiarato, e sentenziato a favore competito agli suoi Autori, ed in oggi competite:  
- a lui esponente il diritto, ed il possesso di estrarre le acque della roggia Olon.  
- ella per un giorno naturale in ciascuna settimana principiaudo dalle ore  
- venti di ciascun Mercoledì sino alle venti del successivo Giovedì mediante  
- disposizione, e ritenzione di due portoni di legno al luogo marcato n. 11. nel  
- sito avito all' S. B. ad uso di conca sulla Roggia Olonella, ed di quelli chiu  
- dere nell' indicato giorno, e nel detto orario, e formare tutto il corpo d'acqua  
- della Roggia medesima per introdurlo superiormente al Sostegno ad irri  
- gazione il suo prato Naprica, ed irrigarlo nella sua totalità di pert. 740.  
- 67. 18. durante il sudd. periodo ebdomadario mediante li condotti subalterni  
- nel med. tipo marcati progressivamente, ed inferiori all'irrigazione della  
- totalità del prato medesimo, e ciò oltre il diritto, ed il possesso di estrarre le  
- acque dal fiume Olona col mezzo della bocca denominata del collegio me  
- diante cavo tutto proprio, e con esse di addeguare la totalità del suddetto  
- prato per un giorno naturale d'ogni settimana effiva, cioè dalle ore ven  
- ti di ciascun sabato fino alle venti di ciascuna settimana, non avito  
- alcun riguardo alla insufficienza, o alla limitazione enunciata dal  
- la Amministr. d'Olona colla sua lettera 19. giugno 1817. di mezza g. in peti  
- zione.

La petizione spiegata dal S. Conte Angelo Durini ne mod. e termini sovraesposti  
- sopra quella linea di demarcazione, che la giustizia avrebbe dovuto si  
- gnare ai preti di lui diritti d'irrigazione. Basta l'esaminare gli stessi documen  
- ti.

documenti, che parlano dai datori, ed autografi. Del sig. Conte Angelo Durini  
e che perciò devono formare parte in concorso del di lui, per rilevarne, sia  
invece, che il prof. sig. Conte Durini volle rilevarne dei diritti di irriga-  
zione in una latitudine, che non gli compete, né che gli può competere sotto  
verun rapporto assolutamente. Ma prima di esaminare gli accennati  
documenti, dai quali sortono preventoria eccezioni a combattere, ed a re-  
spingere l'asunto della controparte, più conveniente ed opportuno si  
vede l'analizzare il contenuto nell'averfaria petizione.

Si ammette, che l'attore sig. Conte Angelo Durini mediante il contratto di permuta  
stipulato coll' uff. di m. s. a. in petizione ha acquistati li terreni ivi indivi-  
dualmente specificati di provenienza dalli sovrani Collegi degli obblati di S.  
Sepolero di Mil., e di gorla Minore. Non si contrasta, che la relazione della  
perizia Mojoli inserita nell' uff. d. della petizione Durini enuncia, che  
= il prato Basenia corrisponde al prato come sopra del collegio degli  
= obblati di S. Sepolero, che per l'addietro formava un solo corpo di prati tra la  
= ragione di essere irrigato tanto colle acque provenienti dal fiume Olona  
= per cavo tutto proprio per un giorno naturale d'ogni settimana effiva cioè  
= dalle ore venti di ciascun sabato fino alle venti della successiva ve-  
= nica, quanto colle acque della Stoggia Olonella per un altro giorno  
= naturale come sopra principiando dalle ore venti di ciascun mercoledì  
= sino alle ore venti del successivo giovedì. Non si contrasta parimente, che la  
= sovraaccennata relazione di perizia Mojoli enuncia che = l'effrazione per  
= delle acque della Stoggia Olonella nel perisito orario si fa per mezzo di  
= due portoni di legno ad uso di Conca e fissanti al traverso della Stoggia sopra  
= nel di legno segnati 8. 11. chiusi li quali formano tutto il corpo d'acqua d'effra-  
= Stoggia nel sudd. orario e non già si spenna tutto il corpo d'acqua come si legge



altra porzione, cui non compete di fatta ragione.

La porzione del sopraccennato colato non può qualifi-  
carsi per un nuovo ritrovato, non è contraria al privato diritto, e  
proprio de' proprietari per tempo del prato Bafarica, nè doveva in-  
contrare veruna opposizione per parte dell'attore, il quale non può  
vantare maggiori, e più efficaci diritti di quelli, che sarebbero competiti  
agli obblati del collegio di Gorla Minore, ed di S. Sepolero di lui ante-  
cessori.

Non è provato dalla controparte, e perciò non si può ammettere, che la denomi-  
nazione di prato Bafarica sia comune a tutti li prati della Valle d'blo-  
na, quali si ascrivono costituenti un corpo solo, e circoscritti dalla  
Doggia Olonella, dalla strada di Propiano, dal Scultio fontanone del  
fiume Olona, e dalla strada che mette al Mulino di Mondri. Non  
è provato, e perciò non si può ammettere, che l'anzidetta denomi-  
nazione sia tratta dalla situazione di prati inaccessibili, che antica-  
mente si chiamavano prati Bafarica, e che da ciò si avventuroso-  
samente si deduce. La avvertenza aggiunta di chiarazione, che ciascuno di  
essi prati ha una denominazione propria, e che si dividano in pra-  
to Bafarica, in prato lungo, prato rotondo, prato fornace, Pravaggi, e  
prato di S. Sepolero, basta ad escludere l'aserta non provata incon-  
tanza, che la denominazione di prato Bafarica sia comune a tutti i pra-  
ti della Valle d'Olona.

Dall'ricapiti S. e d. dice si in petizione non si intenda, che l'Olonella sia attual-  
mente formata da due fontane, che scaturiscono da un prato di proprietà  
del Collegio S. Aquat. S. p. 2., e dalle acque fontane abbondanti al fiume

Olona in tempo di piena, le quali si si introducono dall'apertura n. 2.  
mo della casa a foggia di sfioratore, ma risultava in particolare all.  
all. St. che l'Olona veniva compressa dalle acque sopra abbonan-  
ti, che dalla chiesa n. 4. in occasione delle piene si scaricano nel  
Cavo alla sinistra, qual cosa succede anche quando dai Muliniani abitan-  
ti al Mulino inferiore del Sr. Marchese Sanguin si tengono abbattute  
le porte di tutti, o della maggior parte degli S. Rodigini. Il suddetto  
all. St. non enuncia precipuamente, che per lo passato le acque sopra abbonanti del  
Olona si deviano in piccola parte nell'Olona, donde sono deviate per l'irri-  
gazione dei prati del Collegio, e di altri utenti inferiori in un colle d'acqua dalle irri-  
goutane, e che la restante maggior porzione si scarica nell'Alveo n. 3. e nel su-  
cessivo cavo detto il morto che serpeggiava nei prati del Collegio come si espone  
nella avversoa petizione, ma enuncia, che a drittoamento per essere il cavo del  
Olona molto più ristretto del presentaneo, non era capace di portare le acque  
piene del fiume, per effogo delle quali gli utenti sopra dell'Olona presenteano  
una chiesa al Sr. marchese n. 6. sorrendo le acque, che superavano la chiesa nel  
cavo detto il morto fuo inferiormente al n. 11, dove lo stesso si divideva in  
parte sotto il canale n. 10. a sciaricare le acque nell'alveo principale del fiume im-  
mediatamente di sotto del Mulino del Sr. Marchese Sanguin n. 8, e la re-  
stante parte rivolgeva alla sinistra nel cavo parallelo per qualche tratto alla  
destra del Mulino, indi serpeggiando fra i prati del Collegio, come indicava il cavo-  
punteggiato, scaricandosi poi nel punto n. 11. nel cavo detto il morto, che riconduce  
le acque nell'alveo principale del fiume Olona al di sotto del Ponte n. 26. Il  
succennato all. St. enuncia inoltre, che le acque, che scorrevano nell'Olona  
rispetto alveo dell'Olona servivano per l'adeguamento di parte di prati del Collegio



e irrevocabile

34

colta dichiarazione risultante dal peritato all.º 4.º la Delle  
gazione del fiume Olona non chiamò a peritino, e giudicato  
gli altri diritti di proprietà, li quali fossero stabiliti e comprovati,  
ma ha ingiunto di presentare le mancanti prove all'effetto di giustificare  
li pretesi diritti di proprietà, e di irrigazione: ed a ciò fare la delegazione  
del fiume Olona era autorizzata dal Regol. Generale 11. Maggio 1812.

Art. 1.º il quale obbliga chiunque pretenda aver diritto o privilegio di usua-  
re delle acque del fiume Olona, e molto più se anche fuori dei giu-  
ri prescritti dalle N. C. il termine perentorio di mesi due a produrre  
negli atti del cancell.º le legali prove del preteso diritto, o privilegio,  
specificando altresì il tempo, e l'orario dell'uso delle acque, le boc-  
che di scappamento, gli edifici, la quantità, e denominazione de' prati,  
il territorio ove sono posti, e li corrispondenti numeri di Mappa,  
per indi procedere a quelle dichiarazioni, e providenze, che saranno  
del caso, come rilevasi dalla letterata disposizione dell'art. 2.º del  
suddetto Regolamento Art. 1.º

Non avendo il Sr. Conte Durini somministrato le legali prove giustificanti in diritto  
la competenza dell'irrigazione colle acque dell'Olona al prato Ba-  
seria nella sua totalità, ed essendo d'altronde l'Amministrazione del fiume  
Olona stata informata, che il pref. Sr. Conte Durini nell'occasione, in  
cui furono poste le porte sull'Olona per l'opportuna irrigazione non  
aveva punto fatto eseguire il colatoio dividente il prato di provanenza  
del Collegio di Gorla da quello altro volte di S. Sepolcro, sul quale oggetto  
pendeva già da lungo tempo controversia, la stessa Amministrazione

112

fatto il giorno 31. Maggio 1817, come avviene dall'art. 6 della petizione  
ha deliberato di tenere un congresso nel giorno 28. Giugno 1817  
coll'intervento del pronominato Sr Conte Durini per decidere sull'ulti-  
mo voto della sopra accennata pendenza. Invano l'attore esperisce di igno-  
rare, ed invano contraddice, ed impugna la sussistenza da lungo tempo  
della pendenza sovra accennata. Gli fatti ricapiti prodotti nella peti-  
zione avversaria distruggono la anzidetta impugnativa data dalla con-  
tro parte.

Il Sr. Conte Durini non poteva, nè doveva ignorare la pendenza della rammen-  
tata controversia, giacchè in seguito al ricorso da lui presentato nell'an-  
no 1813. per ottenere il permesso di innestare le porte sull'Olouella era  
stata ordinata, ed eseguita sul luogo una visita d'ufficio, e giacchè al detto  
Sr. Conte Durini era stata accordata per ora la revivificazione delle  
anzidette porte, e contemporaneamente gli era stato ingiunto l'obbligo  
di presentare le prove in diritto intorno alla pretesa competenza di irri-  
gazione. La convinzione in cui era, ed è l'amministrazione del fiume Olouella,  
che il diritto di irrigazione colle acque della Droggia Olouella non si esten-  
de all'intero prato Bafarica, e che all'opposto si circoscrive ad una piccola  
porzione di prato, non si è già fatta nascere nel di lei animo dalla opinione  
del suo signore, ma fu indotta, e determinata dalle prove risultan-  
ti dalli documenti esibiti in ufficio, dai quali è chiaramente comprova-  
to, che ad una tenue porzione di prato si limiterebbe il preteso diritto  
di irrigazione colle acque della Droggia Olouella. Quindi necessaria an-  
che era, ed emerge la pratica di un colatore per dividere la porzione di prato  
che ha il diritto di essere innestata colle acque della Droggia Olouella dall'



Nella rimoprova di meza D. in petizione il sc. Conte Angelo Durini ad-  
 dimando, che venisse eseguita la visita ordinata, ed all'effetto di tenere  
 salvo le sue ragioni contro il suo Dottore sc. Lambertini dichiaro che tale  
 visita si dovesse eseguire senza pregiudizio di tutte quante le sue ragioni,  
 ed azioni, e peris dovesse farsi per li semplici rilievi di ufficio della Delega-  
 zione, onde essa debba passare a quelle determinazioni, che faranno del caso  
 e che da questa domanda si possa contro il petente inferire, che esso ab-  
 bia ed anto ad alcuna determinazione, ed abbia rinunciato ad ogni qual-  
 sunque ragione contro detto suo Dottore. La protesta fatta colla menov-  
 ata Carta D. dal sc. Conte Durini, non riguarda quindi la Delega-  
 zione di Fiorenza; ma si limita soltanto a tenere vive e ferme le di lui ragio-  
 ni ed azioni verso il suo Dottore sc. Lambertini. Infatti nella stessa Carta  
 D. il preannominato sc. Conte Durini dichiara chiaramente di sapere, che  
 non si può eseguire alcuna operazione sul fiume Olona, senza vende-  
 re consapevole codesta Delega-  
 zione. Laonde la visita ordinata, ed eseguita non  
 può ritenersi di puro uso, e formalità di ufficio, se bene costui per un atto  
 necessario, ed imprescindibile, il quale deve sempre precedere qualunque  
 operazione, che si voglia intraprendere sul fiume Olona affinché l'ope-  
 razione medesima venga cofratta conformemente alle regole, e libertà  
 delle leggi, ed ai vigenti Regolamenti.

coppi

Il sc. Conte Durini presento all'amministrazione del fiume Olona alcuni documen-  
 ti, coi quali si lui giurava di poter giustificare il supposto diritto di usare nel  
 preteso orario l'acqua dell'Olona per innaffiare nella sua totalità il prato  
Rasena di pert. 140. tav. 18. Li documenti dal pred. sc. Conte Durini presenta-  
 ti si riconobbero insufficienti, ed inetti a comprovare il mentovato supposto  
 diritto: ed anzi appaiono nell'uff. di Olona varj documenti, li quali escludono

pretesa ragione di irrigare colle acque dell'Olona il suddetto diritto di  
ca nella sua totalità. Conseguentemente l'amministrazione del fiume  
Olona dopo avere preso in esame il ricorso del <sup>no</sup> Conte Durini 18. lug  
1814. ha ~~debitamente~~ deliberato, come rilevasi dall'all. 2. della petizione,  
che fosse accordata al <sup>no</sup> Conte Durini la reipristinazione adomandata  
dai due portoni per l'uso reclamato, e col metodo in pratica. Ciò però  
gli si è accordato per ora, e con obbligo al med. di presentare all'uf-  
ficio della Delegazione nel termine di due mesi decorribili dal giorno della  
comunicazione della relativa ordinanza le prove in diritto della  
irrigazione de' suddetti prati, col mezzo del sudd. edificio, sull' quali  
la Delegazione si riserva di pronunciare. Coll' avere accordata per ora  
al <sup>no</sup> Conte Durini la reipristinazione dei portoni, e coll' obbligo contem-  
poraneo al med. di presentare le prove in diritto della irrigazione  
de' sudd. prati non si può asserire, che la Delegazione d'Olona abbia  
riconosciuto al <sup>no</sup> Durini il diritto alla ritenzione dei due portoni per  
l'uso reclamato e col metodo in pratica; mentre spendosi in quanto  
allo stesso <sup>no</sup> Durini l'obbligo di presentare le prove del preteso diritto,  
ed spendosi la Delegazione medesima riservata di pronunciare sul  
valore delle richieste prove, ciascun vede, che rimane perentoria-  
mente esclusa la sperata ricognizione dell'acclamato preteso diritto; per  
che non si può concepire l'idea, che si riconosca un diritto nell'atto,  
e tempo stesso in cui si ingiunge di presentare le prove di questo preteso  
diritto, ed in cui si dichiara, che si pronuncerà sul risultamento delle  
prove, che verranno presentate. Inoltre la concessione accordata  
al <sup>no</sup> Durini della Delegazione del fiume Olona col sudd. all. 2. non  
fa assoluta, permanente, ed irrevocabile; ma è temporaria, interinale,





nell'aver fatta petizione. Ma le medesime annunciate portate dalla sopraccen-  
 nata relazione di perizia Mojoli, come tutte le altre annunciate, che fossero  
 portate dal rammentato S<sup>to</sup>. B. non possono fare fatto, né prova qualunque  
 in concorso della S<sup>ta</sup>. Amministrazione. Del S<sup>to</sup>. numero 100, giusta la notificazione rep.  
 : la ref. inter alios acta. Né si comprende come nel precitato S<sup>to</sup>. B. sia asserito  
 o sia ipotato asserire, che le acque medesime superiormente al detto sostegno si in-  
 : ducano in un cavo attraversante il prato Bafarica, e che da questo soggetto cavo  
 si derivino i condotti secondari intervenienti all'irrigazione di tutto il prato me-  
 : desimo, da che nello stesso S<sup>to</sup>. B. positivamente si ritiene, e si afferma, che  
 : l'uso delle predette acque della Roggia Blonella non è da qualche tempo prati-  
 : cato: per cui anche per il fatto motivo è inattendibile tutto quanto si volle  
 in proposito indicare nel S<sup>to</sup>. B. unito al ridetto S<sup>to</sup>. B.

Non è supponibile, che il prato Bafarica della misura di Pert. 140. nella sua intrinseca  
 qualità non esigesse una asidua irrigazione artificiale, e che questa non si  
 ritenesse necessaria: come non è supponibile, che la manutenzione del bisogno  
 amovibile, o sia come sopra sulla Roggia Blonella potesse riescire troppo dispen-  
 : diosa agli obblati già proprietari in proporzione dell'utile, che ne avrebbero  
 ricavato; quando realmente tutto il predetto prato Bafarica di pert. 140.  
 avesse avuto il diritto di essere irrigato nella sua totalità colle acque  
 della Roggia Blonella. Che se l'uso delle acque della Roggia Blonella  
 non era più già da qualche tempo praticato, come annuncia il rammentato S<sup>to</sup>.  
 B.; questo solo fatto basta per far ritenere, che non all'intero prato Ba-  
 : farica era devoluto, ma che ad una picciola frazione di prato limitavasi  
 il diritto di irrigazione colle acque della Roggia Blonella, come si dimo-  
 : strerà più superiormente. Diversamente non si sarebbe abbandonata l'irriga-  
 : zione d'un perticato così esteso principalmente nella località ora ubicato.

l'oppo.

442

Dopo che il Sig. Conte Durini mediante il suddetto Appartamento B. ha fatto l'acquisto delle  
sopraannunciate terreni parte di provenienza del Collegio di Gorla Minore  
e parte del Collegio degli obblati di S. Sepolcro di Milano trasportare  
si due anni prima che manifestasse colla petizione C. alla Delegazione  
del fiume Olona la di lui intenzione di rimettere le due porte sulla roggia Olona  
nella quale petizione pervenne contemporaneamente la stessa Delegazione,  
onde volse compiacersi qualora lo credesse del caso di far a piffero e questa  
operazione da chi giudicherà conveniente. Non poteva poi asserire come  
non asserì il p. Conte Durini nella suddetta petizione C., che egli vo-  
le se usare delle acque della Roggia Olona per irrigare il prato ogiva  
giusta il solito e conformemente all' App. B.; giacché il prato solito  
non era né è giustificato: e d'altronde nella sudd. petizione C. non  
neppure fatta menzione dell' App. B.

La mentovata petiz. C. non fu un' officiosa comunicazione, ma un atto di doverosa  
imprescindibile dipendenza dalla Delegazione del fiume Olona, per la di-  
cui permesso, sorveglianza ed approvazione non si può costruire, ricostrui-  
re, o variare veruna opera sul detto fiume. Lo stesso Attore p. Conte Durini  
Durini, presentando la ripetuta petizione C. dichiarò, che lo faceva per  
un senso di rispettosa venerazione, e con ciò riconosceva una giurisdizione  
ed autorità nella Delegazione del fiume Olona relativamente all'  
oggetto della costruzione delle accennate porte sulla Roggia Olona. Inve-  
do la Delegaz. alle leggi e regolamenti vigenti pel fiume Olona con ordinan-  
za 28. giugno 1813. incaricò l'ingeg. d'ufficio a portarsi sul luogo coll' apiffero  
del p. Delegato Rizzoli per determinare il metodo più conveniente, ed innocuo  
agli utenti inferiori di irrigazione per il prato del reclamante, e che a pif-  
le competenze del p. Durini con l'indammità degli altri.